



comune di
PRATO

Regolamento Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

Approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 213 del 20.12.2007
Modificato con delibere di Consiglio
Comunale:

- n. 200 del 23.12.2008
- n. 37 del 29.04.2010
- n. 82 del 04.10.2010
- n. 32 del 26.05.2011
- n. 87 del 25.10.2012
- n. 80 del 05.09.2017

CAPO I: NORME GENERALI

Articolo 1: Istituzione del Canone

1. A norma degli artt. 63, 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio
2. Questo Comune, in quanto avente una popolazione superiore a 20.000 abitanti, agli effetti dell'applicazione del canone, è assegnato alla classe 1.2) di cui all'art.63 comma 2 lett. F) punto 1 del D.Lgs.n.446/97.

Articolo 2: Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. In particolare vengono disciplinate:
 - a. le procedure per la gestione degli atti di concessione o autorizzazione;
 - b. la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
 - c. le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del canone;
 - d. le modalità ed i termini di pagamento del Canone;
 - e. le agevolazioni applicabili e le esclusioni;
 - f. le procedure di contestazione per omesso e/o ritardato versamento del canone;
 - g. le procedure per individuare i casi di occupazione abusiva, quelle per il recupero del canone e per la contestazione delle indennità e delle sanzioni amministrative;
 - h. la gestione dei rimborsi.

Articolo 3: Definizioni e classificazioni

1. Per "occupazione" si intende ogni fatto od atto che concretizza un uso particolare del bene concesso, con conseguente esclusione, anche parziale, dello stesso dall'uso della collettività, sia pure in modo potenziale o futuro, per effetto della concessione o autorizzazione accordata sulla parte superficiale e/o nello spazio sovrastante o sottostante il suolo.

2. Per "spazio pubblico" e "area pubblica" s'intendono, i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge.
3. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono classificate in permanenti e temporanee:
 - a. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi durata pari o superiore a 365 giorni continuativi e, comunque, non superiore alla durata massima prevista dalla disciplina relativa alle singole tipologie di occupazione.
 - b. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione, ed aventi durata di effettiva occupazione inferiore a 365 giorni continuativi.

Articolo 4: Oggetto del Canone

1. Il canone si applica alle seguenti tipologie di occupazioni sia permanenti che temporanee:
 - a. occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti il suolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree mercatali sia attrezzate che non;
 - b. occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - c. occupazioni su tratti di strade statali, regionali e provinciali che attraversano i centri abitati del comune così come definiti dal D.Lgs 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 5: Soggetti obbligati al pagamento del Canone

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione e in mancanza di questo dall'occupante di fatto.
2. Il termine occupante di fatto è riferito anche a chi mantiene una occupazione di suolo pubblico pur in presenza di un precedente atto concessorio o

autorizzatorio intestato a terzi, fintantoché tale atto non è oggetto di provvedimento di decadenza.

3. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) il Canone relativo ai posteggi istituiti in tutto il territorio comunale è dovuto in parti uguali dai titolari delle licenze o dalle cooperative ai quali gli stessi sono associati. In ogni modo, il titolare del posteggio al 1° di Gennaio rimane, anche in caso di cessione della licenza o di subentro da parte di altro soggetto nella titolarità del posteggio avvenuti nel corso dell'anno, obbligato principale per il canone di occupazione suolo pubblico per l'anno intero.
4. Relativamente al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante), ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi per assenza del concessionario, o vacanti, gli operatori che li occupano, purché ne abbiano titolo secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al versamento del Canone.

Articolo 6: Esclusioni dal canone

1. Il canone non si applica alle seguenti occupazioni:
 - a. Innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi
 - b. Segnaletica relativa alla circolazione stradale.
 - c. Orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, e le aste delle bandiere.
 - d. Tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto
 - e. Occupazioni di spazi con insegne ed impianti pubblicitari
 - f. Occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici.
 - g. Occupazioni effettuate con griglie, cartelli, cannocchiali, pesapersona.
 - h. Occupazioni effettuate con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione a titolo gratuito al Comune al termine della concessione medesima.
 - i. Occupazioni di aree cimiteriali.
 - j. Occupazioni con cassette postali per servizio di pubblica utilità.
 - k. Occupazioni determinate dalla sosta, per il tempo necessario al carico e scarico, di veicoli o mezzi idonei a condizione che il fine dell'attività oggetto dell'occupazione sia riferibile alla compravendita di beni;

- l. Occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce.
- m. Occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione autorizzate per 1 solo giorno e di durata non superiore a 6 ore.
- n. Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose.
- o. Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate esclusivamente in occasione di festività natalizie (dal 1° dicembre al 7 gennaio) e pasquali (8 giorni prima della Pasqua e 2 giorni successivi alla stessa) e delle seguenti festività civili o religiose: 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 6 e 8 Settembre, 1 novembre, con esclusione di situazioni che determinano di fatto l'ampliamento dell'area di vendita.
- p. Occupazioni per manutenzione del verde privato autorizzate per un solo giorno e di durata non superiore alle 6 ore.
- q. Occupazioni effettuate da autovetture adibite a trasporto pubblico di linea in concessione e da vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate.
- r. Occupazioni permanenti o temporanee di aree destinate dal Comune alla sosta dei bus turistici e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale dietro pagamento di un corrispettivo.
- s. Occupazioni di aree di sosta, non qualificabili come passi carrabili, destinati ed utilizzati direttamente da soggetti portatori di handicap.
- t. Accessi e passi carrabili destinati esclusivamente a persone portatori di handicap, per i quali sia stato rilasciato apposito contrassegno secondo la legislazione vigente, quando questi, ovvero il proprio nucleo familiare siano concessionari dell'occupazione. Nell'ipotesi di accessi e passi carrabili condominiali in cui abitano portatori di handicap, si ritiene esclusa la quota parte riconducibile al soggetto portatore di handicap calcolata in base ai millesimi, ovvero alla porzione di proprietà.
- u. Passi carrabili affrancati ai sensi dell'art. 44, comma 11, del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993.

- v. Occupazioni di suolo, sotto/soprassuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, salvo quanto disposto al successivo art. 19, commi 2, 3, 4 e 5.
- w. Occupazioni di soprassuolo realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
- x. Manifestazioni o iniziative, regolarmente autorizzate dagli organi competenti, svolte dai soggetti sotto indicati purché l'area occupata con strutture non ecceda i 10 mq. e in assenza assoluta di attività economica:
 - i. Partiti, associazioni e movimenti politici anche spontanei
 - ii. Organizzazioni sindacali
 - iii. Associazioni culturali
 - iv. ONLUS
- y. Occupazioni effettuate da enti religiosi esclusivamente per l'esercizio del culto.
- z. Nel caso di gestione diretta dell'occupazione da parte dei servizi Comunali; nel caso di lavori relativi ad opere pubbliche eseguite dai vari Servizi Comunali, in forma diretta, o mediante appalto di impresa; nel caso di lavori relativi ad opere pubbliche realizzate da privati come oneri di urbanizzazione, in attuazione di prescrizioni edilizie.
- aa. Occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda relativamente alle elezioni o referendum. Tale esclusione decorre dal giorno della convocazione dei comizi elettorali alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni.
- bb. Le occupazioni di suolo pubblico mediante rampe di accesso per portatori di handicap.

CAPO II: PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 7: Procedimento per il rilascio della concessione, autorizzazione o nulla osta

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se escluse dall'applicazione del presente Canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. (17) del presente regolamento; le occupazioni di cui alla lettera z)

dell'art. 6; le occupazioni temporanee di durata inferiore a sei ore per le quali si rilascia un nulla-osta.

2. La concessione, autorizzazione o nulla-osta, all'occupazione del suolo pubblico hanno natura personale e non ne è consentita la cessione.
3. La concessione, autorizzazione o nulla-osta, può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche, oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.
4. L'amministrazione comunale non autorizzerà la concessione di suolo pubblico per manifestazioni che risultano in violazione di leggi nazionali in vigore che vietano sia la ricostituzione del partito fascista che la propaganda di istigazione all'odio razziale. Tale principio deve essere esplicitato a livello di modulistica.¹
5. La concessione o autorizzazione di natura temporanea, se ricorrente sulla stessa area e con le medesime caratteristiche, richiesta per lo svolgimento di iniziative a carattere economico può essere rilasciata per più annualità.
6. L'istruttoria delle domande è affidata unicamente alla Società Risorse S.p.A.
7. La Società Risorse S.p.A. nomina in via permanente o di volta in volta al momento del ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento dandone comunicazione ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, insieme all'avvio del procedimento salvo quanto disposto da leggi speciali.
8. La Società Risorse S.p.A., ricevuta l'istanza, dà inizio alla procedura istruttoria richiedendo agli altri uffici comunali competenti, se necessario, i pareri in materia di circolazione stradale, igiene, sicurezza pubblica, urbanistica, commercio, ambiente e quanto altro si ritenga necessario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Tali pareri dovranno essere evasi da parte degli uffici entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.
9. In base ai risultati dell'istruttoria di cui ai punti precedenti, il Responsabile del procedimento della Società Risorse S.p.A. provvede al rilascio del provvedimento amministrativo nei termini previsti dal presente regolamento.
10. Nel caso in cui, per disposizione di legge o di regolamento, ai fini dell'adozione di un provvedimento debbano essere richiesti pareri obbligatori, valutazioni tecniche, ovvero sia necessario acquisire documenti ai sensi degli articoli 16 e 17 della L. 241 /90 e successive modifiche, il termine è sospeso fino

¹ Comma aggiunto con DCC n. 80 del 05.09.2017
Comune di Prato – Regolamento Canone di Occupazione
Spazi ed Aree Pubbliche

all'acquisizione dei relativi atti. Di tale circostanza è data comunicazione all'interessato

11. In caso di diniego, nei termini medesimi, ne vengono comunicati i motivi al richiedente.

Articolo 8: Domanda di concessione, autorizzazione o nulla osta

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda alla Società Risorse S.p.A.; in caso di occupazioni temporanee almeno 20 (venti) giorni prima della data di presunto inizio dell'occupazione stessa.
2. In caso di occupazioni permanenti di carattere stabile, le concessioni e le autorizzazioni possono essere rilasciate solo al proprietario della struttura con la quale si effettua l'occupazione. In questo caso il soggetto autorizzato può, contestualmente alla richiesta, indicare un altro soggetto occupante di fatto al quale riferire, quale coobbligato, il pagamento del canone.
3. La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve tassativamente contenere i seguenti elementi:
 - a. generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
 - b. se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;
 - c. indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
 - d. individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
 - e. misura dell'occupazione;
 - f. l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
 - g. dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento;
 - h. La sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Soggetto competente o incaricato;

- i. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda;
- j. Le domande presentate non possono contenere più di una richiesta di occupazione, fatta eccezione:
 - i. per occupazioni inerenti la stessa unità locale;
 - ii. per le iniziative aventi carattere economico, ricorrenti per almeno due annualità anche se insistenti su più aree di riferimento;
 - iii. per le domande presentate esclusivamente da movimenti riconosciuti, associazioni ONLUS, sportive, umanitarie, politiche che possono essere cumulative con il limite massimo di 4 occupazioni nello stesso mese, anche per localizzazioni differenti, e che non devono riferirsi ad occupazioni da effettuarsi oltre il mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

Le concessioni di suolo pubblico temporanee dello spettacolo viaggiante per l'attività di parchi di divertimento, possono essere intestate a più soggetti in riferimento alla stessa area. Detti soggetti beneficeranno comunque delle agevolazioni stabilite dall'art. 20, comma 6 lettera "i".

- 4. In caso di subentro, il subentrante dovrà produrre domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge. Tale domanda deve tassativamente contenere gli elementi di cui al comma 3) lettere a), b), c), g), h).

Allegata alla domanda il subentrante dovrà produrre **“Dichiarazione sostitutiva di certificazione”** di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/00 attestante che **“la situazione non è mutata”** rispetto alla:

- 1. Individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
- 2. Misura dell'occupazione;
- 3. Oggetto dell'occupazione, durata, motivi a fondamento della stessa ed opere eseguite in conformità alla autorizzazione rilasciata da SO.RI.

Articolo 9: Rilascio della concessione o autorizzazione

- 1. Entro 90 giorni per le richieste di occupazione permanente ed entro 20 giorni per quelle di occupazione temporanea, dalla data di presentazione della domanda completa della documentazione allegata prevista, l'Ufficio competente rilascia la relativa concessione, autorizzazione, nulla osta o comunica il motivato diniego.

2. Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista ovvero nel caso in cui l'Ufficio competente ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, il responsabile del procedimento ne chiede l'integrazione entro 10 giorni dalla data di presentazione in caso di occupazione temporanea, entro i termini previsti dalla legge per le occupazioni permanenti. I termini per la conclusione del procedimento restano sospesi fino a che la documentazione integrativa non pervenga all'Ufficio competente.
3. Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non sia prodotta dall'interessato entro trenta giorni dalla richiesta, la richiesta di autorizzazione sarà archiviata.
4. L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, previo pagamento da parte del richiedente degli oneri a titolo di rimborso spese, se previsto, a deposito di garanzia, diritti di istruttoria, altri oneri previsti dalla legge e del canone di occupazione suolo se dovuto.
5. Ogni atto di concessione o autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale previste dal presente regolamento, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare, da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.
6. La concessione o l'autorizzazione viene accordata sulla base delle seguenti condizioni:
 - a. a termine, per la durata massima prevista dalla disciplina relativa alle singole tipologie di occupazione;
 - b. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - d. con facoltà da parte del concedente di imporre nuove condizioni.
7. Le concessioni e le autorizzazioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento oltre a quanto previsto dai diversi regolamenti comunali competenti sulla materia.
8. Resta a carico del titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
9. Al termine della concessione o autorizzazione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini della scadenza del titolo.
10. Quando l'occupazione riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate

dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche) e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

11. Per i passi carrabili unitamente al provvedimento autorizzatorio dovrà essere consegnato al richiedente, previo pagamento, apposito cartello segnaletico contenente gli estremi del provvedimento medesimo.
12. Il cartello di cui al comma precedente dovrà essere esposto in maniera visibile, mentre il provvedimento di autorizzazione o concessione, in caso di controllo, dovrà essere presentato dietro richiesta.

Articolo 10: Contenuto della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:
 - a. elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa; dovrà inoltre essere indicato l'eventuale coobbligato nel caso previsto al comma 2 dell'art. 8;
 - b. codice fiscale o partita I.V.A.;
 - c. indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
 - d. tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa nell'entità prevista per la fattispecie considerata;
 - e. durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
 - f. prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione, in specie per l'impossibilità di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno di formale esplicita autorizzazione, prevedendo, in ogni modo, prestazione di apposita cauzione, da parte del concessionario, a garanzia di eventuali lavori di risistemazione o riadattamento del terreno;
 - g. espressa riserva che il soggetto incaricato al rilascio di titolo concessorio, non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
 - h. presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.

2. Al provvedimento, salvo che non si tratti di sostituzione prevista dalla legge di precedente concessione o autorizzazione, è allegato, quale parte integrante, il prospetto di determinazione del Canone, con esplicitamente stabilite modalità e scadenze di pagamento, ovvero i termini entro i quali presentare il rinnovo e le condizioni in caso di temporanea.

Articolo 11: Obblighi del titolare del provvedimento

1. Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:
 - a. limitare l'occupazione allo spazio od aree concessioni o autorizzati;
 - b. non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 17 del presente regolamento;
 - c. utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
 - d. eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate. Per i passi carrabili detto obbligo si costituisce a prescindere da chi ha operato a suo tempo lo smusso o qualsivoglia altra modifica del suolo pubblico;
 - e. esporre il cartello previsto ai sensi dell' art. 9 comma 10 del presente regolamento;
 - f. risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
 - g. provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
 - h. osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
 - i. tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
 - j. conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;
 - k. nel caso in cui non comporti modifiche del titolo concessorio, comunicare alla Società Risorse spa:

- i. la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale;
- ii. la variazione del legale rappresentante;
- iii. nomina nuovo amministratore condominiale;
- iv. modifica della ragione sociale o denominazione sociale della società;
- v. modifica della denominazione dell'Associazione e/o del suo rappresentante nel caso di associazioni non riconosciute ai sensi dell' art. 36 del Codice Civile;
- l. nel caso di convocazione scritta effettuata da Società Risorse spa o dalla Pubblica Amministrazione rispondere nei termini indicati nelle convocazioni scritte o questionari inviati relativamente alle occupazioni di suolo pubblico ed al relativo Canone;
- m. restituire l'originale dell'atto di concessione o autorizzazione nel caso di rinuncia, cessazione, revoca, decadenza del provvedimento stesso.

Articolo 12: Annullamento, revoca o sospensione della concessione, autorizzazione o nulla osta

1. L'annullamento della concessione, autorizzazione o nulla osta è sempre ammesso quando si presentino vizi originari di legittimità dell'atto e/o del procedimento che ha portato al rilascio dello stesso atto.
2. Tutte le concessioni, autorizzazioni o nulla osta si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi; la concessione, l'autorizzazione o nulla osta di occupazione di suolo pubblico è sempre modificabile, revocabile e suscettibile di sospensione per comprovati motivi di pubblico interesse; la revoca e la sospensione sono efficaci dalla data di notificazione del provvedimento.
3. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.
4. La revoca è disposta mediante provvedimento dell'organo competente con apposita ordinanza di sgombero e di ripristino del bene occupato nella condizione originaria, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica. Nel provvedimento di revoca, sarà assegnato al concessionario un termine non superiore a 15 giorni per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di ripristino del bene occupato, decorso il quale, essi saranno eseguiti d'ufficio con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.
5. Per effetto di provvedimento di revoca per motivi di pubblico interesse il concessionario resterà obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto, nella condizione originaria, evitando danni al Comune ed a terzi.

6. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
7. Nel caso di revoca per pubblico interesse il titolare della concessione o autorizzazione deve restituire all'ufficio competente l'originale del provvedimento medesimo ed il cartello consegnato ai sensi dell'art.11 del presente regolamento.
8. Per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico e in occasione di manifestazioni promosse dallo Stato, dal Comune e da altri enti pubblici territoriali Società Risorse spa può sospendere la concessione o autorizzazione fino ad un massimo di 5 giorni senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del Canone o qualsiasi altra forma d'indennizzo. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare dell'autorizzazione o concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il Canone corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti tale limite. La sospensione può essere concordata con il concessionario o con il soggetto autorizzato anche al momento del rilascio dell'atto in questione, ovvero con apposito atto con le stesse modalità previste per la revoca.

Articolo 13: Rinuncia all'occupazione - Mancato ritiro dell'autorizzazione o concessione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta alla Società Risorse spa. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione
2. La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione
3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al punto 1 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento restituirà, contestualmente alla comunicazione, alla Società Risorse spa l'originale del provvedimento e l'eventuale cartello segnaletico di cui

all'art. 11, ed avrà diritto al rimborso del Canone, senza interessi, e dell'eventuale deposito cauzionale già versato.

4. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente, senza comunicazione preventiva, nel caso di comprovata effettuazione dell'occupazione di suolo fa scaturire l'obbligo al versamento del canone; il canone sarà contestato con le modalità, indennità e sanzioni previste per l'abusivismo con notifica di ordinanza per immediata rimozione dell'occupazione stessa.

Articolo 14: Decadenza della concessione o autorizzazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dal soggetto che a suo tempo rilasciò l'atto autorizzatorio, nei seguenti casi:
 - a. per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione o nel presente regolamento;
 - b. in caso di mancato pagamento del Canone per le occupazioni di carattere permanente e temporaneo;
 - c. per uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con le normative o i regolamenti vigenti;
 - d. quando, senza giustificato motivo, non si avvalga della concessione o della autorizzazione per le occupazioni permanenti entro 30 giorni dalla data di rilascio e per quelle temporanee entro 5 giorni dalla data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento, della concessione o autorizzazione accordatagli.
2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo permesso né tanto meno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato a ripristinare la condizione del suolo, soprasuolo o sottosuolo, come precedente l'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, la Società Risorse spa provvederà d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

Articolo 15: Comunicazione di avvio del procedimento

1. Prima di adottare, nei casi previsti dal presente regolamento, i provvedimenti di annullamento, sospensione revoca o decadenza della concessione/autorizzazione, la Società Risorse spa deve dar corso alla

procedura di cui all'art. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni

Articolo 16: Nuova concessione o autorizzazione per subentro

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione alla Società Risorse spa competente con le stesse modalità di cui all'art. 8. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.
2. Nel caso di trasferimento temporaneo della titolarità dell'azienda, il soggetto titolare della concessione o autorizzazione può indicare, mediante comunicazione scritta, come soggetto obbligato al pagamento il soggetto subentrante, rimanendo comunque obbligato in solido al pagamento del canone stesso.
3. La domanda di cui al comma 1 deve essere prodotta entro i termini prescritti dal vigente regolamento.
4. Relativamente alle occupazioni permanenti:
 - a. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nel caso di trasferimento di proprietà, il cedente può ottenere la decadenza della propria concessione o autorizzazione previa presentazione della domanda di cessazione; in tal caso il canone non sarà più dovuto a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda suddetta.
 - b. Nel caso di cessazione di cui alla lettera a., l'ufficio comunica al subentrante l'invito a presentarsi entro 30 giorni dalla notifica, anche a mezzo A.R., al fine di procedere alla richiesta di nuova concessione o autorizzazione con le modalità di cui all'art. 8; in tal caso il canone per l'anno di presentazione è dovuto a partire dal mese successivo a quello di presentazione della cessazione da parte del soggetto cedente. In caso di mancato adempimento il subentrante sarà considerato abusivo agli effetti del presente regolamento.
 - c. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo è obbligato, a restituire alla Società Risorse spa,

ai sensi dell'art. 12 comma n, l'originale del provvedimento di cui era titolare.

5. Il pagamento del canone da parte di uno dei soggetti di cui al presente articolo non dà diritto al rimborso nei casi di cui al comma 4.

Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di subingresso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso. Il Canone dovrà essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione o concessione per subingresso anche in caso di rateizzazione per l'atto originale.

Articolo 17: Rinnovo e proroga della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza
2. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta alla Società Risorse spa con le stesse modalità di cui all'art. 8 e dovrà evidenziare anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare e dovrà, per le occupazioni permanenti dichiarare di aver assolto agli oneri relativi all'occupazione di suolo pubblico per il triennio precedente e per quelle temporanee citare gli estremi del pagamento relativo al periodo precedente.
3. La domanda di cui al comma 2 dovrà essere prodotta almeno 60 giorni lavorativi prima della scadenza se l'occupazione è permanente ed almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza se temporanea.
4. La concessione o autorizzazione verrà se del caso rinnovata previa nuova valutazione dei presupposti per le occupazioni permanenti e temporanee sempre e comunque previo rilascio di un nuovo provvedimento.
5. Il rinnovo accordato costituisce comunque un ulteriore autonomo atto di concessione o di autorizzazione soggetto al pagamento dei previsti diritti di istruttoria, determinando una conseguente e autonoma imposizione di canone.
6. Il mancato pagamento dei diritti di istruttoria o del canone per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.
7. La proroga di una concessione o autorizzazione è prevista solo nel caso di occupazioni edili, con atto originario di durata non inferiore a 15 giorni continuativi, solo per una volta e per un massimo di 7 giorni.

Articolo 18: Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori urgenti ed improrogabili al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzatorio o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione, alla Società Risorse spa e al Comando di Polizia Municipale .
2. In caso di valutazione negativa della procedura d'urgenza, sarà applicato il canone con la maggior tariffa prevista per le occupazioni temporanee generiche e relativi interessi legali con decorrenza dal giorno di inizio dell'occupazione e fino all'emissione dell'atto a sanatoria; i due periodi saranno soggetti ad autonome imposizioni ai fini dei diritti di istruttoria e del canone.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto dispone al riguardo il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada

Articolo 19: Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazione revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono infine considerate abusive le occupazioni sia permanenti che temporanee per le quali, pur in presenza di regolare atto di concessione o autorizzazione, non venga effettuato il pagamento del canone per l'anno corrente, nei modi e nei termini previsti dal successivo art. 28, fatti salvi i casi di rateizzazione concessa dall'ufficio. Alle suddette occupazioni, oltre all'applicazione del regime sanzionatorio previsto per le occupazioni abusive, se ne dispone, con apposita ordinanza, la decadenza del titolo autorizzatorio o concessorio.
2. Si considerano occupazioni abusive
 - a. permanenti quelle realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile
 - b. temporanee quelle effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
3. L'occupazione abusiva può anche essere desunta dal contenuto di atti emessi dalla Pubblica Amministrazione.

4. Ai responsabili delle occupazioni abusive è notificato da parte della Società Risorse spa competente un atto di diffida con assegnazione di un termine non superiore a 15 giorni per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.

Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell' art. 823 del Codice Civile.

CAPO III: TARIFFA - DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE

Articolo 20: Misura delle occupazioni

1. Ai fini della determinazione del Canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq. mentre l'entità delle occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo è determinata in mq. o metri lineari.
2. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
3. Sono escluse dall'applicazione del Canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica o area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione allo stesso soggetto.
4. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.
5. Nel caso che dal calcolo di cui al comma 4 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia solo nel caso in cui abbiano lo stesso coefficiente di cui al successivo art. 23 ed il totale è arrotondato al metro superiore. Da tale cumulo rimangono escluse le occupazioni effettuate in occasione di traslochi aventi le seguenti caratteristiche:
 - a. Che interessino due diverse aree di riferimento
 - b. Che ognuna delle due occupazioni non sia superiore a 6 ore
 - c. Che le due occupazioni avvengano nello stesso giorno.

6. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:

- a. Alterazioni stradali: per le occupazioni per alterazioni stradali la misura dell'occupazione è determinata nella concessione o autorizzazione in base alle seguente formula:

lunghezza dello scavo x larghezza dello scavo

- b. Passo carrabile: si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede. Ai fini dell'applicazione del Canone la misura del passo carrabile è espressa in mq. ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e sue modifiche ed integrazioni.
- c. Accesso a raso: si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'utilizzazione di tale accesso a raso è consentita. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni, deve produrre apposita richiesta. In tale ipotesi, ai fini dell'applicazione del Canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera.
- d. Occupazione di soprassuolo o di sottosuolo: per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.
- e. Aree attrezzate con tavoli, sedie o simili: per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie

- complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.
- f. Autovetture per trasporto pubblico: per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) di aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, ai fini della determinazione del Canone, la misura è costituita dalla somma delle superfici delle singole aree di sosta autorizzate.
 - g. Distributori di carburanti: per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del chiosco, nonché del numero e della capacità delle cisterne per le superfici interessate da tali strutture, sulle restanti aree in relazione all'effettiva superficie occupata in base a tariffa generica.
 - h. Aree mercatali e posteggi: per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, ovvero casualmente destinate ad ospitare occupazione di suolo per commercio su aree pubbliche con apposito atto comunale, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato. Per le occupazioni effettuate in occasione dei mercati rionali e di quelli straordinari, nelle aree previste dal Piano del Commercio, in assenza di specifica determinazione dell'area da parte dell' Ufficio comunale competente, la superficie di ogni singolo posteggio assegnato è considerata convenzionalmente in Mq 30,00. Per le occupazioni di suolo effettuate da operatori del commercio su aree pubbliche, in regime di assegnazione di posteggio mediante spunta giornaliera, la superficie occupata si individua in modo convenzionale in mq. 1,00
 - i. Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita al comma 3 del presente articolo, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. , del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq
 - j. Occupazioni realizzate da
 - i. Partiti, associazioni e movimenti politici anche spontanei
 - ii. Organizzazioni sindacali

iii. Associazioni culturali

iv. ONLUS

superiori a mq 2.500: per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita al comma 3 del presente articolo, la superficie è calcolata convenzionalmente in mq. 2.500 ed applicata la tariffa generica agevolata come previsto all'art. 26 comma 6.

k. Occupazioni eccedenti 1000 mq.: le superfici eccedenti i 1000 mq. relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita dal comma 3 del presente articolo, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Articolo 21: Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell'importanza delle aree, in n.3 categorie di cui all'allegato "A".
2. La suddivisione di cui al comma 1. del presente articolo, non opera per le occupazioni effettuate da operatori del commercio su aree pubbliche in regime di assegnazione di posteggio mediante spunta giornaliera; nella fattispecie, come parametro per determinare l'importanza dell'area di riferimento, rileva il fatto che l'occupazione avvenga in occasione del Mercato settimanale nel Viale Galilei o di qualsiasi mercato svolto all'interno del Centro Storico, oppure nelle aree riservate all'effettuazione dei mercati rionali.

Articolo 22: Determinazione della tariffa di base

1. In relazione alla classificazione di cui all'art. 20 comma 1, sono determinate le tariffe in sede di prima applicazione considerando il valore economico della disponibilità dell'area nonché il rapporto del sacrificio imposto alla collettività . Per le annualità successive le tariffe potranno essere modificate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma delle tariffe vigenti.
2. Le tariffe di cui al comma 1 sono determinate secondo i seguenti criteri:
 - a. occupazioni rientranti nella 1^a categoria = tariffa più elevata;
 - b. occupazioni rientranti nella 2^a categoria = tariffa pari al 75 % di quella fissata per la 1^a categoria;
 - c. occupazioni rientranti nella 3^a categoria = tariffa pari al 37 % di quella fissata per la 1^a categoria;

3. La determinazione di cui al comma 2. del presente articolo, non opera per le occupazioni effettuate da operatori del commercio su aree pubbliche in regime di assegnazione di posteggio mediante spunta giornaliera.
4. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie o diverse tipologie di strade di cui all'art. 21, comma 1 e non sia rilevabile dall'atto autorizzatorio la consistenza attribuibile a ciascuna categoria o diversa tipologia di strada, ai fini della determinazione del Canone si fa riferimento alla tariffa di base corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 23: Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività

1. Ai fini della determinazione del Canone le tariffe di base, determinate secondo i criteri di cui all'art. 22, sono moltiplicate per un coefficiente che tiene conto del valore economico della disponibilità dell'area sulla quale insiste l'occupazione in rapporto alla specifica attività del soggetto concessionario.
2. Per le diverse e nuove tipologie di occupazione i coefficienti moltiplicatori, in sede di prima applicazione, sono determinati negli allegati "B" e "C" del presente Regolamento.

Articolo 24: Determinazione del Canone

1. Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, salvo quanto disposto con il successivo art. 25 in materia di determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del Canone dovuto per l'intero anno solare, nel caso in cui l'inizio dell'occupazione avvenga prima del 1 Ottobre, è determinato moltiplicando la tariffa di base (art. 22) per il coefficiente moltiplicatore (art. 23), per la misura dell'occupazione (art. 20). In caso di rinnovo di concessione per occupazione permanente non si procede all'applicazione del Canone per l'annualità già corrisposta.
3. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del Canone dovuto relativamente alla prima annualità, nel caso in cui l'inizio dell'occupazione avvenga dopo il 1 Ottobre, è determinato moltiplicando la tariffa di base (art. 22) per il coefficiente moltiplicatore (art. 23), per la misura dell'occupazione (art. 20) in proporzione ai mesi interessati calcolati per intero. Per gli anni successivi si applica il comma 2.

4. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera (art. 22) per il coefficiente moltiplicatore (art. 23), per la misura dell'occupazione (art.20), per il numero dei giorni di occupazione.
5. Il Canone per le occupazioni temporanee relative ad operazioni di trasloco come previste all'art. 20 comma 5, sarà commisurato ad una sola occupazione con applicazione della tariffa più elevata nel caso in cui le due occupazioni avvengano su aree ricomprese in categorie diverse;
6. Il Canone per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) è determinato dalla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la tariffa di base (art. 22) per il coefficiente moltiplicatore (art. 23), per la misura di ciascuna piazzola. Il Canone così ottenuto sarà ripartito in parti uguali fra i titolari delle licenze a cui sono riservati i posteggi.
7. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del Canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3, ed il Canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.
8. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del Canone, sono computate per intero salvo quanto previsto all'art. 16 comma 4.
9. Il Canone come determinato, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. L'eventuale maggiorazione da applicare al Canone dovuto, è determinata con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
10. Dalla misura complessiva del Canone, già determinato secondo i criteri di cui ai precedenti commi, va detratto l'importo di altri Canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
11. Nel caso di stesura del prospetto Cosap di cui all'art. 10 comma 2 con importo non corretto, causa errore materiale di calcolo, la Società Risorse spa effettuerà la richiesta a conguaglio a mezzo raccomandata al concessionario senza pretendere alcuna penalità ed interessi.
12. In deroga a quanto previsto dal Regolamento delle Entrate, per ragioni di economicità non si procederà:
 - a. a richiedere il Canone per importi pari o inferiori a € 5,00

Articolo 25: Determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Il Canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è stabilito forfettariamente nei modi e termini previsti dall'art. 63, comma 2 lettera f), del D.Lgs.15/12/1997 n° 446 ed è commisurato al numero complessivo delle utenze riferite al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Il Canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

CAPO IV: AGEVOLAZIONI - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO - SANZIONI - DIFFIDA AD ADEMPIERE - RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

Articolo 26: Agevolazioni

1. I titolari di esercizi commerciali e artigianali ubicati in piazze, strade ed aree mercatali anche coperte che insistono su suolo pubblico, precluse al traffico veicolare o pedonale per lavori pubblici di durata superiore a 30 giorni beneficiano di una riduzione del Canone calcolata secondo le seguenti modalità:
 - a. in caso di concessione permanente in misura proporzionale ai mesi di occupazione derivante dall'effettuazione dei lavori pubblici;
 - b. in caso di occupazione temporanea in misura proporzionale ai giorni di occupazione derivante dall'effettuazione dei lavori pubblici.
- I concessionari interessati potranno avvalersi della presente riduzione secondo le modalità indicate all'art. 35 comma 1.
2. Le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, altri Comuni ed A.S.L., nonché da Enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lettera c del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e sue modificazioni beneficiano di una riduzione pari al 50% del Canone dovuto.
 3. Le occupazioni effettuate per pubblici lavori da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia uno dei soggetti indicati nel comma precedente, potranno beneficiare di una riduzione pari al 50% del Canone dovuto. Le ditte interessate potranno usufruire della presente riduzione secondo le modalità indicate all'art. 35 comma 2.

4. Le occupazioni di suolo pubblico effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, culturali, filantropiche, sportive possono beneficiare di una riduzione dell'80% del Canone dovuto. Gli interessati potranno usufruire della presente riduzione secondo le modalità indicate all'art. 35 comma 3. La manifestazione non deve avere comunque fini di lucro, essere aperta al pubblico e l'accesso alla stessa deve essere del tutto gratuito. Tale beneficio non è comunque concedibile per le porzioni di superficie adibite esclusivamente ad attività di natura economico commerciale.
5. Alle occupazioni effettuate da O.N.L.U.S. esclusivamente nel perseguimento di finalità di solidarietà, si estendono le agevolazioni di cui al precedente comma 4. I soggetti interessati potranno usufruire della presente riduzione secondo le modalità indicate all'art. 35 comma 4.
6. Alle occupazioni effettuate secondo quanto previsto all'art. 20 comma j si applica una riduzione del 93% del canone.
7. Alle occupazioni effettuate da parte di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande mediante l'allestimento di strutture esterne, si applicano le riduzioni sulle tariffe in ordine alle fattispecie di seguito indicate:
 - a. Occupazioni per almeno due semestri interi consecutivi individuati convenzionalmente dall'art. 2, punto 6, del Regolamento DCC n. 80/2009 e successiva modificazione ed integrazione:
 - I. Zona A.P.U. 89%
 - II. Zona T.L. 78%
 - III. Restante zona 1° Categoria 78%
 - IV. 2° Categoria 70%
 - V. 3° Categoria 50%
 - b. Occupazioni per un periodo compreso all'interno di uno dei due semestri, individuati convenzionalmente dall'art. 2, punto 6, del Regolamento DCC n. 80/2009 e successiva modificazione ed integrazione, di durata superiore a 120 giorni:
 - I. Zona A.P.U. 85%
 - II. Zona T.L. 77%
 - III. Restante zona 1° Categoria 75%
 - IV. 2° Categoria 50%
 - V. 3° Categoria 35%
 - c. Occupazioni per un periodo compreso all'interno di uno dei due semestri, individuati convenzionalmente dall'art. 2, punto 6, del

Regolamento DCC n. 80/2009 e successiva modificazione ed integrazione, di durata inferiore o uguale a 120 giorni:

- I. Zona A.P.U. 80%
- II. Zona T.L. 75%
- III. Restante zona 1° Categoria 72%
- IV. 2° Categoria 40%
- V. 3° Categoria 30%

Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili.

Articolo 27: Agevolazioni per occupazioni effettuate o promosse dai Settori Comunali

1. Le occupazioni di suolo pubblico temporanee promosse nelle aree o spazi anche verdi e finalizzate alla promozione del territorio e delle attività connesse, oltre che alle attività culturali, sportive e sociali o al recupero del degrado urbano, promosse dai diversi Settori Comunali ma con effettiva occupazione da parte di soggetti privati, possono beneficiare di una riduzione dell'80% del Canone dovuto relativamente all'intera area oggetto di concessione anche se sulla medesima viene svolta attività di natura economico-commerciale di qualsiasi genere. Per usufruire della presente riduzione i Settori interessati dovranno seguire quanto previsto dall'art. 35 comma 5. La riduzione in questione non è cumulabile con quella stabilita nel precedente art. 26.

Articolo 28: Modalità e termini di pagamento

1. Il pagamento del Canone deve essere effettuato secondo le modalità previste dal vigente regolamento delle entrate.
2. E' ammesso il cumulo di versamenti relativi a più concessioni a condizione che per ciascun versamento siano indicati i dati identificativi di ogni concessione.
3. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento per difetto o per eccesso ai cinquanta centesimi o all'unità di Euro più vicina.
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone dovuto per l'intero anno solare o per le frazioni previste all'art. 24 comma 3, deve essere effettuato all'atto del rilascio dell'autorizzazione o concessione. Per le annualità successive a quella di inizio e fino alla fine della concessione il versamento del canone dovrà avvenire, di norma e fatte salve eventuali diverse decisioni dell'Amministrazione Comunale, entro il 30 Aprile e, comunque, entro e non oltre il mese successivo a quello di approvazione del bilancio preventivo del Comune di Prato.

5. Per le occupazioni temporanee, salvo quanto previsto al successivo comma 6 e art 29, il pagamento del Canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione. Per le occupazioni effettuate a mezzo di c.d. segnaletica a pericolo il Canone viene richiesto agli interessati a mezzo di formale invito bonario al versamento da effettuarsi entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della richiesta del Canone medesimo effettuata anche a mezzo di raccomandata. Nell'eventualità che l'interessato ometta o ritardi il versamento scatterà la procedura di cui al successivo articolo 31.
6. Le occupazioni occasionali svolte sulle aree mercatali sono concesse solo previa dimostrazione dell'avvenuto versamento del canone.

L' applicazione del Canone, per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento del Canone viene rateizzato e deve essere effettuato alle scadenze del 31 Maggio, 31 Luglio, 30 Settembre e 15 Dicembre con l'applicazione della tariffa prevista nell'allegato "C". In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il soggetto passivo perde il beneficio della rateizzazione e nei suoi confronti sarà applicabile, previa contestazione, l'apposita tariffa prevista nello stesso allegato.

Articolo 29: Rateizzazioni

1. Il Canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore a Euro 1500,00 su richiesta del soggetto obbligato può essere corrisposto in tre rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze del 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento. Non sono ammesse rateizzazioni, relativamente all'anno di rilascio del provvedimento, per le concessioni o autorizzazioni rilasciate in data successiva al 31 ottobre. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il soggetto passivo perde il beneficio della rateizzazione e nei suoi confronti saranno applicabili, previa contestazione, le apposite tariffe previste negli allegati "B" e "C"

Articolo 30: Indennità e sanzioni

1. Per le occupazioni abusive come individuate al comma 1 dell'art. 19, ferme restando quanto già stabilito dall'art. 18 comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992, si applicano:
 - a. un'indennità pari al Canone corrispondente dovuto, maggiorato del 20%;
 - b. una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 200% dell'indennità di cui alla lettera a).

2. Sull'ammontare del Canone dovuto e non pagato entro l'ultimo termine di pagamento sono applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:
 - a. per gli omessi versamenti, dal giorno successivo all'ultimo termine di pagamento entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
 - b. per le occupazioni abusive permanenti, dal giorno dell'effettiva occupazione desunta dall'accertamento dell'illecito;
 - c. per le occupazioni abusive temporanee, dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi del comma 1.

Articolo 31: Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento

1. La Società Risorse spa, effettuate le opportune verifiche, nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del Canone, notifica al titolare del provvedimento ed all'obbligato in solido anche a mezzo di raccomandata AR, apposita diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta ricezione a provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone, ed interessi.
2. In caso di mancato adempimento di quanto previsto al comma precedente, la Società Risorse spa procederà ad accertare ed irrogare le sanzioni e le indennità previste per le occupazioni abusive in applicazione della legge 689/1981.

Oltre ai soggetti a ciò individuati da norma di Legge o di Regolamento anche al personale della Società Risorse spa è conferita la potestà di effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti tecnici e non, richiedendo anche l'esibizione delle concessioni di suolo pubblico e i bollettini di versamento del relativo Canone, previa esibizione dell'apposito tesserino di identificazione. Il verbale di accertamento redatto dai suddetti funzionari costituisce titolo per l'azione di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 32: Rimborsi

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere alla Società Risorse spa., con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di cinque anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.
2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.

3. La Società Risorse spa provvederà al rimborso di cui al comma 1 entro il termine e le modalità previste dal "Regolamento delle entrate".
4. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.
5. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati quali sanzioni ai sensi della vigente normativa.
6. Qualora la Società Risorse spa vanti per il presente Canone un credito nei confronti del richiedente il rimborso, anche se lo stesso figura in qualità di obbligato in solido, provvederà al rimborso tramite la formula della compensazione con il Canone dovuto. Il versamento indebito sarà d'ufficio posto a copertura del debito e dell'eventuale penalità ed interessi, si procederà, quindi, al rimborso della sola parte eventualmente residua a credito. Di tale procedura compensativa verrà data formale comunicazione all'interessato e all'eventuale coobbligato oppure coobbligati in solido.

Articolo 33: Vigilanza

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta effettuazione delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.
2. La Polizia municipale ed i funzionari comunali addetti all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità o al servizio delle pubbliche affissioni ovvero il personale alle dipendenze della Società Risorse spa provvedono alla vigilanza sul rispetto delle norme del presente Regolamento, in base alle rispettive competenze. Qualunque inadempienza viene perseguita con le procedure previste dalla legge 24/11/1981 n. 689, dal vigente codice della strada, dal D.lgs. 285/1992 e dalle norme del presente Regolamento.

CAPO V: PROCEDURE PER LA GESTIONE DEL CANONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 34: Gestione della procedura di contestazione

1. La procedura di contestazione del Canone, in caso di irregolarità nei pagamenti, e la comminazione di sanzioni e penalità oltre all'applicazione dell'indennità prevista dall'art. 31, viene gestita direttamente dalla Società Risorse spa, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente regolamento.

Articolo 35: Modalità procedurali per l'applicazione delle riduzioni

1. I concessionari interessati potranno avvalersi dell'agevolazione di cui all'art. 26 comma 1. previa presentazione di apposita istanza alla Società Risorse spa, volta ad ottenere la riduzione del Canone dovuto e non ancora versato oppure il rimborso, senza interessi, del Canone già interamente corrisposto . L'istanza deve contenere:
 - a. Indicazione delle strade o aree in cui i lavori sono effettuati;
 - b. Natura pubblica degli stessi;
 - c. Durata effettiva dei lavori.
2. Le ditte interessate potranno avvalersi dell'agevolazione di cui all'art. 26 comma 3. previa comunicazione dal parte dell'Ente committente alla Società Risorse. La comunicazione dovrà indicare:
 - a. Ubicazione, consistenza e durata dei lavori;
 - b. Dati identificativi dell'occupante.

Tale comunicazione deve essere allegata alla richiesta di occupazione di suolo pubblico.

3. I soggetti interessati potranno avvalersi dell'agevolazione di cui all'art. 26 comma 4. previa presentazione di apposita istanza alla Società Risorse spa da produrre contestualmente alla richiesta di occupazione suolo. La richiesta deve contenere:
 - a. Dati identificativi del richiedente;
 - b. Distinzione analitica delle tipologie e superfici delle occupazioni previste sull'area richiesta
4. I soggetti interessati potranno avvalersi dell'agevolazione di cui all'art. 26 comma 5. previa apposita richiesta alla Società Risorse spa dalla quale si evinca il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi. La richiesta dovrà pervenire contestualmente a quella di occupazione.
5. I Settori interessati potranno avvalersi della agevolazione prevista all'art. 27 comma 1. presentando, contestualmente alla richiesta di occupazione suolo , alla Società Risorse spa, richiesta di riduzione dichiarando che esistono i requisiti stabiliti dal presente articolo; la richiesta dovrà riportare le generalità dei privati oltre ad indicare la durata, l'ubicazione, consistenza e la natura dell'occupazione.

CAPO VI: NORME FINALI - PUBBLICITA' - ENTRATA IN VIGORE

Articolo 36: Norme Transitorie

1. Le concessioni o autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere adeguate alla nuova disciplina entro il termine di due anni.
2. La nuova disciplina prevista dal presente Regolamento e dai propri allegati, avrà efficacia in tutte le sue parti con la decorrenza prevista al successivo art. 37 fatta salva la contestazione di abusivismo per le autorizzazioni o concessioni in vigore alla stessa data, per le quali, sarà applicabile solo a seguito della notifica di una comunicazione contenente le nuove condizioni di occupazione.

Articolo 37: Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1 Gennaio 2011.